

**SCHEMA DI
CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA NELLA PROVINCIA DI VENEZIA**

Il giorno con la presente scrittura a valere a tutti gli effetti di legge,

tra

Il Signor (Dati Azienda Agricola - Produttore di rifiuti speciali)

Cognome Nome
 Nato a il
 C.F.
 Residenza: Comune Provincia
 Via n°
 In qualità di¹

della Azienda

Denominazione/Ragione Sociale
 C.F. P. IVA
 Sede Legale: Comune Provincia
 Via n°
 Telefono Cell.
e-mail Fax

Ubicazione sede produttiva

Comune	<input type="text"/>	Frazione	<input type="text"/>
Via	<input type="text"/>		n° <input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>

di seguito denominato **UTENTE**, produttore/detentore di rifiuti speciali provenienti dalla propria attività agricola,

e

Il Signor

Cognome CECOTTO Nome STEFANO
 Nato a PORTOGRUARO Il 26/09/1965
 C.F. CCTSFN65P26G914M

che agisce in nome e per conto della Azienda

ECOLFER SRL

di seguito denominato **GESTORE DEL SERVIZIO**, che effettua il servizio di gestione dei rifiuti provenienti da attività agricola,

PREMESSO CHE

- a) Con convenzione sottoscritta in data 10.05.2006 è stata istituita l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Venezia Ambiente (AATO) per la gestione dei rifiuti urbani, tra le cui funzioni rientra la facoltà di organizzare servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati;

¹Legale rappresentante, titolare, socio, amministratore unico.

- b) La Provincia di Venezia, l'AATO e un'Associazione di Categoria degli operatori agricoli hanno siglato un Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività agricola mediante l'istituzione di un apposito Servizio Pubblico Integrativo, qualificabile come "Circuito organizzato di raccolta" ai sensi dell'art. 183 c.1 lett. pp), incaricando l'AATO per il coordinamento e l'organizzazione del servizio;
- c) E' stato affidato da parte di AATO Venezia Ambiente a Ecolfer srl, soggetto individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, il servizio di gestione dei rifiuti provenienti da attività agricola per il quinquennio 2013-2018;
- d) I rifiuti provenienti dall'esercizio dell'attività agricola, in quanto rifiuti speciali, possono essere conferiti ai gestori del servizio pubblico solo a seguito di stipula di apposita convenzione tra il produttore e il soggetto gestore;
- e) Con atto ricognitivo sottoscritto in data 27 aprile 2015 avanti al notaio Gasparotti di Venezia, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è subentrato nelle attività e nei rapporti giuridici di AATO Venezia Ambiente e pertanto ogni riferimento ad AATO contenuto nell'articolato deve intendersi riferito al Consiglio di Bacino;

si conviene e si stipula quanto segue, considerando la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 Condizioni generali

1. La gestione dei rifiuti speciali provenienti da attività agricola oggetto della presente convenzione deve essere effettuata nel rispetto della normativa, in particolare di quanto disposto dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. L'appartenenza di un'utenza ad un territorio di gestione è individuata sulla base del Comune di ubicazione della sede produttiva dell'utenza.
3. I rifiuti oggetto della presente convenzione provengono dall'attività agricola dell'Utente e le tipologie riscontrabili sono elencate con relativo codice CER in allegato 1.
4. Per i rifiuti conferiti al Gestore del Servizio la comunicazione annuale mediante MUD, ove necessaria ai sensi della normativa pro-tempore vigente, è effettuata dal Gestore del servizio limitatamente alla quantità conferitagli

Art. 2 Conferimento dei rifiuti presso punti di raccolta

1. Il calendario per il conferimento presso punti di raccolta appositamente individuati da AATO è preventivamente comunicato all'Utente dal Gestore del Servizio, anche per tramite dell'Associazione di Categoria.
2. I rifiuti sono trasportati al punto di raccolta a cura dell'Utente, utilizzando mezzi di trasporto idonei. Il trasbordo dei rifiuti conferiti dal mezzo dell'Utente al mezzo del Gestore del servizio avvengono a cura dell'incaricato del servizio stesso.
3. Il Gestore del servizio sarà dotato, presso il punto di raccolta, di sistema di pesatura con cui peserà separatamente ogni singola quantità di rifiuto conferita da ciascun utente, suddivisa per tipologia. Al momento della raccolta dovrà essere rilasciata al conferente apposita ricevuta del rifiuto con pesatura.
4. L'utente prenota il conferimento dei propri rifiuti presso il punto di raccolta, con almeno 7 giorni di anticipo, compatibilmente con il calendario fornito dal Gestore.
5. Qualora l'Utente sia impossibilitato a conferire i rifiuti nella data ed orario comunicatigli, dovrà darne comunicazione al Gestore con almeno 48 ore di preavviso.
6. Qualora il Gestore non effettui il servizio di ricevimento dei rifiuti nel giorno concordato, lo comunica all'Utente con almeno 48 ore di preavviso e, in seguito, organizza un intervento di recupero entro 7 giorni.

Art. 3 Servizio di raccolta a domicilio

1. L'Utente può richiedere il servizio di ritiro a domicilio dei propri rifiuti da attività agricola, compatibilmente con le disponibilità del Gestore.
2. L'Utente che intende avvalersi del servizio domiciliare di raccolta si prenota presso il gestore, specificando natura, quantitativo presunto e codice CER del rifiuto che intende conferire.
3. Almeno due giorni prima dell'esecuzione del servizio il Gestore contatterà l'Utente per la comunicazione di data e ora previsti per il ritiro del rifiuto.
4. E' onere del Gestore del servizio provvedere al caricamento dei rifiuti su automezzo appositamente autorizzato per la movimentazione e il trasporto delle specifiche categorie di rifiuto.
5. All'atto del ritiro, il Gestore del servizio provvederà a predisporre il formulario di trasporto, che dovrà essere debitamente sottoscritto dall'Utente, il quale ne assume la piena responsabilità; la prima copia sarà lasciata all'Utente stesso e la quarta gli sarà successivamente restituita nei termini previsti dalla legge.

Art. 4 Impegni e facoltà del Gestore del Servizio

1. Il Gestore del Servizio assicura il ricevimento, presso il punto di raccolta, dei rifiuti provenienti dall'attività agricola dell'Utente convenzionato purché rientranti nelle tipologie elencate in Allegato 1.
2. Il Gestore del Servizio, con l'ausilio delle Associazioni di Categoria, garantisce la necessaria informazione all'Utente convenzionato relativamente alle modalità di conferimento dei rifiuti agricoli e al calendario per i conferimenti degli stessi.
3. Il Gestore del Servizio, anche per tramite di suo incaricato, ha facoltà di respingere il carico di rifiuti conferitigli dall'Utente qualora appaiano non conformi alle tipologie individuate dalla presente convenzione.
4. Il Gestore del Servizio ha facoltà di sospendere l'efficacia della presente convenzione nel caso in cui l'Utente non ottemperi al pagamento dei servizi entro la scadenza indicatagli.
5. Il Gestore del Servizio libera l'Utente da ogni responsabilità derivante da danni a persone o cose che dovessero incorrere per imperizia, imprudenza o negligenza del Gestore stesso, o del suo incaricato, durante l'esecuzione del servizio.
6. Il Gestore del Servizio si impegna a rispettare tutte le norme e clausole contenute nella presente convenzione e nel capitolato tecnico speciale d'appalto.

Art. 5 Impegni e facoltà dell'Utente

1. L'Utente conferisce i rifiuti provenienti dalla propria attività agricola, e rientranti nelle tipologie elencate in Allegato 1, secondo le procedure indicate dal Gestore del Servizio e nel rispetto delle normative pro-tempore vigenti in materia.
2. L'Utente si impegna a liquidare le fatture di pagamento emesse a suo carico dal Gestore del Servizio entro la scadenza indicatagli.
3. L'Utente è responsabile per i danni diretti e/o indiretti che potessero derivare a persone o cose a causa del conferimento di rifiuti diversi da quelli descritti o dichiarati.
4. L'Utente si impegna a rispettare tutte le norme e clausole contenute nella presente convenzione.
5. L'utente è tenuto ad iscriversi all'albo dei gestori ambientali quando previsto dalla norma ed in tutti i casi non rientranti nei regimi di esonero.

Art. 6 Modalità di stoccaggio e di conferimento dei rifiuti

1. È cura dell'Utente rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06, Art. 183, in relazione al deposito temporaneo dei rifiuti.
2. L'Utente stocca i rifiuti in gruppi ordinati e separati in una zona delimitata e, in caso di raccolta a domicilio, accessibile al transito degli automezzi di raccolta.
3. I rifiuti devono essere stoccati in un luogo coperto, fatta eccezione per i teli, reti, manichette, tubi, cassette, pneumatici.
4. I teli per la ricopertura delle serre, per le pacciamature e per i filari e le reti antigrandine devono essere confezionati in pacchi o in rotoli legati.
5. Gli accumulatori al piombo dovranno essere stoccati in un luogo pavimentato, ventilato e riparato dal dilavamento meteorico e potranno essere conferiti allo stato sfuso solo se non vi sono perdite presenti.
6. Gli oli esausti di origine minerale e sintetica e gli oli di origine vegetale e animale provenienti da frittture devono essere tenuti e trasportati separatamente in taniche o in fusti a tenuta impermeabile, adatti per lo svuotamento in loco mediante travaso o pompa di aspirazione in caso di raccolta domiciliare, e devono essere depositi in luogo dotato di bacino di contenimento, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
7. I rifiuti di origine veterinaria devono essere conferiti in contenitori a norma, in cartone con sacco in plastica incollato pre-inserito e fascetta di chiusura, con marchio UN, mentre gli oggetti taglienti potenzialmente infetti (siringhe, aghi, lamine) devono essere conferiti in contenitori in plastica completamente inceneribili, con coperchio che ne permetta la chiusura provvisoria e definitiva a tenuta ermetica. Il contenitore in plastica per rifiuti taglienti deve essere inserito all'interno di quello di cartone dopo la chiusura definitiva.
8. Tutti i rifiuti non citati ai punti precedenti, distinti per tipologia, devono essere confezionati in sacchi in plastica trasparenti a perdere, oppure in big bag, che l'Utente può richiedere al Gestore secondo le modalità da esso rese disponibili.
9. L'Utente può richiedere la fornitura, a proprio carico, di specifici contenitori e attrezzature, in funzione della tipologia dei rifiuti prodotti e depositati temporaneamente, sulla base del prezzario di cui all'Allegato 1 o secondo un listino predisposto dal gestore o dal suo incaricato.

10. È vietata, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06, la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il Gestore del Servizio non dovrà in nessun caso procedere alla raccolta di rifiuti così miscelati.

Art. 7 Costi

1. L'Utente, per poter accedere ai servizi sopraesposti, corrisponde:
 - a) la quota di sottoscrizione della convenzione;
 - b) il diritto di prenotazione per il conferimento presso il punto di raccolta (se si segue la procedura di cui all'art. 2). Il 50 % del diritto di prenotazione sarà detratto da quanto dovuto per la gestione dei rifiuti conferiti;
 - c) il diritto di chiamata per la richiesta di servizio domiciliare (se si segue la procedura di cui all'art. 3);
 - d) il costo di gestione dei rifiuti, calcolato sull'effettivo peso e tipologia di quanto conferito, come da Allegato 1. Dovrà comunque essere corrisposto un costo minimo di gestione dei rifiuti pari a 10 €.
2. Il costo dei sacchi, big bag, contenitori per rifiuti a rischio infettivo di origine veterinaria, noleggio di contenitori e attrezzature sono a carico dell'Utente.
3. Oltre quanto sopracitato, null'altro è dovuto per la sottoscrizione della convenzione.

Art. 8 Fatturazione

1. La fatturazione dei servizi di smaltimento è effettuata a discrezione del Gestore del Servizio e comunque con cadenza annuale.
2. Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale oppure mediante versamento su conto corrente bancario.

Art. 9 Penalità a carico dell'Utente

1. Il diritto di chiamata ed il diritto di prenotazione vengono addebitati a titolo di penale se, dopo aver concordato il conferimento con il Gestore del Servizio, l'Utente non provvede alla consegna dei rifiuti per cause ad esso imputabili e senza averne dato comunicazione al Gestore nei termini previsti agli articoli precedenti.
2. In caso di ritardo di pagamento della fattura per servizi resi o altra fornitura, il Gestore del Servizio provvede a sospendere l'efficacia della convenzione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione del primo sollecito di pagamento, da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente; inoltre, l'Utente è tenuto a corrispondere a titolo di penale gli interessi legali maggiorati di 5 (cinque) punti.
3. L'Utente è tenuto al versamento del costo orario di intervento per ogni ora o frazione di ora oltre i primi 30 minuti previsti per le operazioni dedicate a servizi supplementari (sgombero, raccolta in più punti o in zone non accessibili ai mezzi), previa contestazione delle irregolarità mediante verbale sottoscritto dall'Utente e dall'incaricato del servizio.
4. Nel caso di conferimenti di rifiuti indifferenziati, previa contestazione delle irregolarità mediante verbale sottoscritto dall'Utente e dall'operatore del Gestore del Servizio, il prezzo di smaltimento addebitato sarà il più elevato tra quelli presenti in tale ammasso con la maggiorazione prevista in all.1 per la presenza di impurità. E' fatto salvo comunque quanto previsto all'art. 6 comma 10 della presente convenzione.

Art. 10 Penalità a carico del Gestore del Servizio

1. Eventuali reclami dell'Utente devono pervenire al Gestore del Servizio entro e non oltre 10 giorni dalla data del disservizio verificatosi mediante comunicazione telefonica al numero dedicato e, in ogni caso, in forma scritta via fax o lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni dalla data del disservizio stesso.
2. Per mancata esecuzione del servizio a domicilio nei termini previsti, per responsabilità dell'incaricato, è dovuta all'Utente una riduzione pari al 50 % del diritto di chiamata, ferma restando l'esecuzione del servizio.
3. Il Gestore del Servizio rimane responsabile civilmente, nei termini di legge, dei danni derivanti da ritardi nell'esecuzione dei servizi non imputabili all'Utente.

Art. 11 Controversie

1. Le parti si impegnano a tentare di definire tutte le controversie relative alla presente convenzione in via preliminare in una riunione all'uopo convocata dal Gestore del Servizio o dall'AATO Venezia Ambiente.
2. È, in ogni caso, riconosciuta la possibilità all'Utente di delegare qualsiasi persona fisica o giuridica per la definizione delle controversie e per tutte le procedure previste nella presente convenzione.
3. Se le parti non si presentano o il tentativo di conciliazione non riesce, la controversia potrà essere comunque deferita all'Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Venezia.

Art. 12 Durata ed efficacia della convenzione

1. La presente convenzione ha validità dalla data di perfezionamento della pratica di stipula (firma della convenzione e versamento della quota di adesione) per n° campagne agricole .
2. La presente convenzione conserva la sua validità anche successivamente all'entrata in vigore del sistema SISTRI; sarà cura del Gestore del servizio, in accordo con AATO Venezia Ambiente, predisporre e inviare agli utenti, che la restituiranno controfirmata per accettazione, un'appendice che disciplini gli adempimenti a carico dei sottoscrittori.
3. La sottoscrizione della presente convenzione impegna l'Utente al pagamento della quota di adesione così come previsto all'art. 7 della presente convenzione.
4. Il mancato pagamento da parte dell'Utente della quota di adesione o dei servizi resi entro la data di scadenza indicata in fattura provoca la sospensione dell'efficacia della convenzione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione del primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente. La convenzione potrà essere riattivata con il saldo del dovuto.
5. Il Gestore del Servizio si avvale della facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui l'Utente non provveda al pagamento degli insoluti entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente.
6. Il recesso dalla convenzione da parte dell'Utente è possibile solo in caso di cessazione dell'attività o decesso dell'unico titolare. All'Utente sarà corrisposta la quota di adesione per l'annualità non coperta dalla convenzione.
7. Nel caso di subentro di attività in ambito familiare o per casi espressamente previsti dalla legge, il Gestore del Servizio provvede ad effettuare le necessarie volture della quota di adesione a partire dalla data di presentazione di opportuna documentazione attestante il subentro e di sottoscrizione della convenzione del subentrante.

L'UTENTE

.....

IL GESTORE DEL SERVIZIO
Il Legale Rappresentante



Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del c.c. si approvano e sottoscrivono specificatamente le seguenti clausole della presente convenzione:

- Art. 5 Impegni e facoltà dell'Utente
- Art. 7 Costi.
- Art. 9 Penalità a carico dell'Utente

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.6.2003 N. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali vengono trattati dal Titolare, l'Ente, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l'ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e l'eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporterebbe l'impossibilità di dar corso ai rapporti relativi ai medesimi. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a consulenti, studi professionali, istituti di credito, enti addetti a riscossione crediti, concessionari e incaricati dall'Ente. L'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

L'UTENTE

.....

ALLEGATO 1

Costi fissi		Importo
Sottoscrizione della convenzione per il periodo di 1 anno	€/anno	30,00
Diritto di chiamata per servizio a domicilio con procedura urgente		109,20
Diritto di chiamata per servizio a domicilio con procedura ordinaria		68,25
Diritto di prenotazione FISSO ai punti di raccolta con detrazione del 50% da quanto dovuto per la gestione dei rifiuti conferiti		18,20
Minimo fatturabile per conferimento ai centri		10,00
Costo orario di interventi supplementari di sgombero o di carico		54,60
Maggiorazione presenza impurità €/kg		0,199
Forniture		
Contenitore per rifiuti a rischio infettivo in cartone da circa 40 l		2,730
Contenitore per rifiuti a rischio infettivo in cartone da circa 80/120 l		4,550
Costi di smaltimento/recupero	CER	Importo €/kg
Teli per serre in polietilene (puliti – bianchi o neri)	020104	0,091
Teli per serre e pacciamatura in polietilene (con residui)	020104	0,109
Teli per serre, reti antigrandine, tubi di irrigazione	020104	0,091
Spaghi	020104	0,255
Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati in carta e cartone	150101	0,164
Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati in plastica	150102	0,164
Contenitori per silvicoltura in polistirolo	150102	0,300
Cassette in plastica	150102	0,091
Cassette in legno	150103	0,091
Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati in metallo	150104	0,182
Imballaggi non pericolosi in materiali compositi	150105	0,255
Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati in vetro, plastica e metallo	150106	0,182
Sacchi di concime	150106	0,200
Imballaggi non pericolosi in vetro	150107	0,091
Imballaggi non pericolosi in materiale tessile (es. sacchi vuoti di juta)	150109	0,273
Materiali filtranti (filtri per enologia)	150203	0,364
Pneumatici fuori uso (dimensioni normali)	160103	0,273
Pneumatici fuori uso (dimensioni giganti)	160103	0,364
Oli vegetali e residui da frittura non emulsionati	200125	0,000
Descrizione – Rifiuti pericolosi	CER	
Fitofarmaci scaduti o contenitori non vuoti di fitofarmaci	020108*	2,184
Oli emulsionati non clorurati	130105*	0,637
Olio minerale esausto da autotrazione	130205*	0,000
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	130208*	0,000
Contenitori vuoti non bonificati di fitofarmaci	150110*	0,910
Bombolette spray per uso zootecnico	150111*	3,504
Filtri olio / gasolio usati	160107*	0,546
Accumulatori al piombo	160601*	0,000
Rifiuti veterinari	180202*	1,456
Tubi fluorescenti, lampade a scarica	200121*	4,550

Gli importi indicati sono IVA esclusa.